NORME PER IL RIORDINAMENTO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI PRIVATI E PUBBLICI

Art. 9

Trattamenti di pensione ai lavoratori di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357

Le disposizioni di cui ai titoli I e III del presente decreto riferite ai lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria trovano applicazione anche per gli iscritti alla gestione speciale di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, relativamente alle pensioni o quote di esse a carico della gestione medesima. Gli articoli 2, 3, 8, 10, 11, 12 e 13 trovano applicazione nei confronti dei regimi aziendali integrativi ai quali e' iscritto il personale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. Le variazioni derivanti ai trattamenti pensionistici per effetto di quanto disposto al comma 2 rispetto alla previgente disciplina incidono sul trattamento complessivo di cui all'art. 4 del decreto-legge 20 novembre 1990, n. 357, salvo che non sia diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1993, non più in vigore dal 23 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
Titolo	II — Forme di previdenza sostitutive ed esclusive
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-503-1992/art-9-trattamenti-di-pensione-ai-lavoratori-di-cui-al-decreto-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it